

RENTRI. Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – Soggetti obbligati, procedure, scadenze e tempistiche



Co
me
fu
nz
io
na
la
pi
at
ta
fo
rm
a
pe
r
la
tr
ac
ci
ab
il
it
à
di
gi
ta

le
de
i
ri
fi
ut
i.
So
gg
et
ti
ob
bl
ig
at
i,
pr
oc
ed
ur
e,
sc
ad
en
ze
e
te
mp
is
ti
ch
e.

Con il **D.M. 59/2023** e il **D.D. 97/2023** – in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) – è operativo il **“Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti” (RENTRI)**.

Il RENTRi è il nuovo sistema per la tracciabilità digitale dei rifiuti che:

- **modifica il procedimento per l'assolvimento degli adempimenti già previsti, quali l'emissione dei formulari di identificazione Rifiuti (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico;**
- **introduce un nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità, in cui i dati dei registri e dei formulari sono salvati e resi accessibili agli organi di controllo.**

Con il RENTRi registri e formulari di identificazione rifiuti sono vidimati da remoto; tutta la documentazione è dematerializzata e sempre accessibile online.

Il regolamento che disciplina il funzionamento del RENTRi (D.M. 59/2023) è entrato in vigore il **15 giugno 2023**; con il D.D. 97/2023 è stata tracciata la roadmap con le tempistiche per l'iscrizione obbligatoria in funzione del numero di **dipendenti**: la prima scadenza è fissata al **15 dicembre 2024**.

Le imprese che producono rifiuti nell'ambito di **attività di costruzione o demolizione** devono iscriversi al RENTRi se producono **rifiuti pericolosi** e devono registrarsi qualora abbiano unità locali che producono solo **rifiuti non pericolosi**.

Pertanto, se i cantieri producono solo rifiuti non pericolosi, non sono tenuti all'iscrizione al RENTRi, ma dal **13 febbraio 2025** dovranno emettere il formulario di identificazione rifiuti cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRi: per questo adempimento è necessaria la registrazione.

Nuovo vademecum sul RENTRi in vista della scadenza del 15 dicembre

Chi è tenuto a iscriversi al registro? Entro quando e con quali modalità? Dal momento dell'iscrizione quali obblighi derivano? Cosa cambia nella gestione dei FIR e dei registri di carico e scarico?

A questi e molti altri quesiti il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali, ha risposto rendendo disponibili moltissimi strumenti, online sul sito ufficiale RENTRi, di seguito sintetizzati in un **vademecum** per agevolare i soggetti obbligati all'iscrizione, in previsione dell'entrata in vigore attesa per il prossimo **15 dicembre 2024**.

Il vademecum consiste in una serie di **collegamenti rapidi** alla grande quantità di strumenti informativi disponibili online:

- **videotutorial** sul nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti,
- **schede informative**, in continuo aggiornamento,
- oltre **600 FAQ** con risposte ai quesiti più frequenti pervenuti nel corso dei webinar,
- il calendario dei **webinar** da frequentare in tempo reale.

Vademecum_RENTRIDownload

Piattaforma RENTRi: cos'è e come funziona

La piattaforma RENTRi definisce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e si compone di procedure e strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo. L'obiettivo principale è quello di introdurre un

modello di gestione digitale per l'assolvimento dei seguenti adempimenti:

- emissione dei formulari di identificazione del trasporto;
- tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

La piattaforma RENTRi è suddivisa in due sezioni:

- **anagrafica** degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- **tracciabilità**, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il Registro è integrato inoltre con la piattaforma telematica dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Con Decreto Direttoriale 43/2023 il Ministero dell'Ambiente ha definito:

- le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRi ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
- le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRi da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
- i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l'assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).

decreto_direttoriale_06112023_143_tracciabilita_rifiutiDownload
d
decreto_direttoriale_06112023_143_tracciabilita_rifiuti_allega

Chi deve iscriversi al RENTRi

Devono iscriversi al sistema di tracciabilità dei rifiuti, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

- gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**;
- gli enti e le imprese che **raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale**;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di **commercianti ed intermediari di rifiuti** senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il **recupero e il riciclaggio** di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono **rifiuti pericolosi**;
- le imprese ed enti produttori iniziali con **più di 10 dipendenti** che producono **rifiuti non pericolosi** nell'ambito di lavorazioni:
 - industriali,
 - artigianali,
 - derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Chi non è tenuto a iscriversi al

RENTri

Non hanno l'obbligo di iscriversi al RENTri gli enti, le imprese e i soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, **produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi**:

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle **attività di costruzione e demolizione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- nell'ambito delle attività commerciali;
- nell'ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie;
- veicoli fuori uso.

Anche dopo l'entrata a regime del RENTri (13 febbraio 2025), i produttori precedentemente individuati non devono tenere il registro di carico e scarico. Per il trasporto di rifiuti possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello. La vidimazione del FIR avviene esclusivamente tramite il RENTri, previa registrazione. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.

Obblighi per i soggetti non tenuti all'iscrizione al RENTri

I soggetti non tenuti all'iscrizione al RENTri non devono tenere il registro di carico e scarico; tuttavia, se producono anche solo un rifiuto pericoloso dovranno iscriversi al RENTri. Per il trasporto di rifiuti continuano ad emettere i FIR in formato cartaceo.

L'obbligo del FIR vale se no sono esonerati o non utilizzano documenti alternativi. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore.

A cosa serve la registrazione al RENTRi

La registrazione consente ai produttori non tenuti all'iscrizione di **emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo**. La registrazione deve essere effettuata nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

RENTRi: tempistiche e scadenze

Con il D.D. 97/2023 è stata adottata la "Tabella scadenze RENTRI" contenente:

- le tempistiche per l'iscrizione al RENTRI;
- la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR);
- le date per la tenuta in formato digitale del Registro di carico e scarico;
- la date per l'emissione del FIR in formato digitale.

Tabella di sintesi (fonte: ASSOLOMBARDA)

Categoria	Iscrizione al RENTRI	Tenuta registri in formato digitale	Emissione FIR in formato digitale
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti , e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali	dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	dal 13/02/2025	dal 13/02/2026
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti	dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025	dalla data di iscrizione al RENTRI	dal 13/02/2026
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti	dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	dalla data di iscrizione al RENTRI	dal 13/02/2026

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

FIR cartaceo fino al 12 febbraio 2025

Fino al 12 febbraio 2023 il FIR viene emesso in modalità cartacea, con compilazione manuale e vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio VIVIFIR.

Dal 13 febbraio 2025 i produttori emettono il FIR in formato cartaceo non i nuovi modelli; la compilazione può essere effettuata tramite gestionale o direttamente con RENTRI. **La vidimazione, invece, avviene esclusivamente attraverso il RENTRI.**

RENTRI, quanto si paga?

A completamento dell'iscrizione si procede al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

- diritto di segreteria pari a 10 €;
- contributo annuale diversificato in relazione a:
 - imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 € il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;

- imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva;
- tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.

RENTRi: normativa di riferimento

In allegato puoi trovare il D.L. 59/2023 e il dd 97/2023 del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica

dl 59_2023 sistema RENTRiDownload

decreto rentri MASEDownload

FONTE: biblus.acca.it